Città metropolitana di Milano

AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale:	7274/2023 del 15/09/2023
Protocollo:	140992/2023
Titolario/Anno/Fascicolo:	9.11/2018/153
Struttura Organizzativa:	SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente:	QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto:	IMPRESA GIGLIO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORRE DI MOSTO (VE) - VIA TRIESTINA ED INSEDIAMENTO IN ARLUNO (MI) - VIA E. FERRARI N. 10 (N. CGR: MI010006). VARIANTE SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., DELL'AUTORIZZAZIONE RG3704/2018 DEL 23/05/2018. CIP: SAUR250434

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Rg__2023.pdf.p7m*

102023de2cd118caee204f6a7e4e4e23057357cd3dbdd9548f05bae07c757833

Allegato 1 *AT_GIGLIO.pdf.p7m*

076eda1be5b50b20760ed0aa431ad4b182f6b7a23c9ebf814bc13bc5428cd582

Allegato 2 *AT_Emissioni.pdf.p7m*

a82ce65949cb9ea624143a13e88f13c43b345e7211771d8363a05383bf7d4cda

Allegato 3 *AT_Acque.pdf.p7m*

7140d7f4be6cd0096b25b8941e8169d99d01669ca6ef5521d32a920509c032b2

Allegato 4 *Prescrizioni_generali.pdf*

840a25063103fc62ba05a4afc320bbcb5cd8a3e27efe868dd8cacd94888d1cd3

Allegato 5 *Tavola_3.pdf*

a6a62b774baf6e6dbe9d7c031c2d94946d8f06963f575029358787c6fe0e92db

Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2018/153

Oggetto: Impresa Giglio S.r.l. con sede legale in Torre di Mosto (VE) - via Triestina ed insediamento in Arluno (MI) - Via E. Ferrari n. 10 (n. CGR: MI010006). Variante sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione RG3704/2018 del 23/05/2018. CIP: SAUR250434

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 15/11/2022 (prot. n. 175220) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (identificata dal codice SAUR250434), di variante sostanziale all'autorizzazione RG. n. 3704/2018 del 23/05/2018, presentata in data 14/09/2022 (prot. n. 139253) e successivamente integrata in data 12/10/2022 (prot. n. 155410) - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - dall'Impresa Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE) - Via Triestina ed insediamento in Arluno (MI) - Via E. Ferrari n. 10;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 14/09/2023 (prot. n. 139804) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
  - Autorizzazione Dirigenziale RG. 3704/2018 del 23/05/2018;
  - Autorizzazione Dirigenziale RG. 3691/2009 del 23/05/2019 di variante non sostanziale;
  - Autorizzazione Dirigenziale RG. 1291/2020 del 24/02/2020 di variante non sostanziale;
  - Autorizzazione Dirigenziale RG. 6087/2021 del 29/07/2021 di variante non sostanziale;
- l'impresa ha manifestato la necessità di modificare la gestione rifiuti, ampliandone l'area di impianto, introducendo nuove operazioni; pertanto ha presentato l'istanza di variante di cui trattasi;
- con nota del 29/05/2023 (prot. n. 83067) il Bosco WW di Vanzago, ha comunicato "che ritiene non esistano potenziali interferenze per gli habitat e le specie presenti presso il "Bosco Wwf di Vanzago" per via della realizzazione del progetto in via Enzo Ferrari, 10 ad Arluno (MI)";
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 6/12/2022 (prot. n. 189253) e 25/08/2023 (prot. n. 129538);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri/allegati di:
  - ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 19/12/2022 (prot. n. 194584);
  - Città metropolitana di Milano, Settore risorse idriche ed attività estrattive in data 21/12/2022 (prot. n. 196978);
  - Città metropolitana di Milano, Servizio inquinamento atmosferico in data 24/01/2023 (prot. n. 11345);
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza , così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- il Comune di Arluno non ha inviato il proprio parere, né ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza pertanto ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 si intende come acquisito l'assenso della Amministrazione comunale;
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 1.178,00 euro (ricevuta del versamento

pervenuta il 14/09/2022, prot. n. 139253);

DATO ATTO CHE l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Giglio S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €26.317,40.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 3.709,02.= (210 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 1.413,00.= (40 mc x € 353,25 x 10%);
- recupero (R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.7000 t/anno, pari a € 21.195,38.=.

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 14/09/2023 (prot. n. 139804), "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio acque reflue del 21/12/2022 (prot. n. 196978) e "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio inquinamento atmosferico del 24/01/2023 (prot. n. 11345) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

all'Impresa Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE) - via Triestina ed insediamento in Arluno (MI) - Via E. Ferrari n. 10, la variante sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione di cui al provvedimento di RG. 3704/2018 del 23/05/2018, come modificata con provvedimenti RG. 3704/2018 del 23/05/2018, RG. 3691/2009 del 23/05/2019, RG. 1291/2020 del 24/02/2020 e RG. 6087/2021 del 29/07/2021, alle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 14/09/2023 (prot. n. 139804), "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio acque reflue del 21/12/2022 (prot. n. 196978) e "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio inquinamento atmosferico del 24/01/2023 (prot. n. 11345), alla configurazione di cui all'elaborato grafico: ""TAV3 – Stato di progetto – rev1 23/08/2023"", che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed ulteriori condizioni e prescrizioni prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;

2. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale RG. 3704/2018 del 23/05/2018 che fissa la scadenza al **23/05/2028**;

3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

4. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;

5. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione; decorsi tali termini, l'autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in

cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

6. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:

- titolo edilizio acquisito presso il Comune (permesso/SCIA/CILA) e le comunicazione di inizio e fine lavori;
- contestualmente alla comunicazione di fine lavori e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, garanzia finanziaria o appendice di polizza, determinata in **€26.317,40.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;

7. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;

8. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al Regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- èclassificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

  - Impresa Giglio S.r.l. - gigliorecycling@legalmail.it;
  - Comune di Arluno - protocollo@pec.comune.arluno.mi.it;
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza - dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana - protocollogenerale@pec.ats-milano.it;
  - Città metropolitana di Milano - Settore risorse idriche ed attività estrattive e Settore Aria, rumore ed energia.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d’Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01210682086519
€1,00: 01210750002853, 01210750002842, 01210750002839, 01210750002828, 01210750002817.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo: 9.11/2018/153

CIP/ID AUA: SAUR 250434 - 15/12/2022

Pagina: 1 di 5

Al Direttore del Settore
Rifiuti e Bonifiche

Settore Risorse Idriche e Attività estrattive – Servizio Acque Reflue
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06
COMPONENTE SCARICO - CIP SAUR250434

OGGETTO: Prescrizioni per lo scarico dei reflui meteorici di prima pioggia sul suolo/strati superficiali del sottosuolo, provenienti da superfici scolanti a basso impatto (art. 13 R.R. n. 4/06), al legale rappresentante pro tempore della società GIGLIO Srl, avente insediamento localizzato in Via E. Ferrari, 10 - 20010 Arluno (MI) .

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	1.	SAUR250434
RAGIONE SOCIALE		GIGLIO Srl
C.F./P.IVA	2.	01520440098
SEDE LEGALE	3.	Via Triestina, snc - 30020 Torre di Mosto (VE)
CODICE ATECO		omesso

2. SEDE OPERATIVA

Dati catastali		Fg. 15 mapp. 852
Coordinate UTM WGS84 impianto	1.	X: 495.517,34 Y: 5.038.478,50
Via/Piazza/Località		Via E. Ferrari, 10
Comune		20010 Arluno
Provincia		Milano

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

L'impianto della società Giglio Srl è autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con Autorizzazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 3704 del 23/05/2018 e s.m.i. La richiesta di variante sostanziale al provvedimento succitato riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti; l'impianto di raccolta e scarico dei reflui meteorici non subirà,pertanto,nessuna modifica. L'attività svolta risulta soggetta al R.R. n. 4/2006 ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera b) - [….] superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi [….]. La parte si è avvalsa di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento medesimo. Per quanto concerne l'impianto fognario, lo stabilimento della ditta GIGLIO Srl è munito di due distinte linee di scarico (cfr Tavola n.4 del 02/08/2022):

- Prima linea: le Acque nere provenienti dai servizi igienici, le quali vengono convogliate direttamente nella pubblica fognatura senza subire trattamenti depurativi;
- Seconda Linea: le Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (prima e seconda pioggia) vengono captate e avviate allo scarico in pozzo perdente (diametro 150 cm altezza 200 cm).

A monte dello scarico in pozzo perdente è posizionato un pozzetto di campionamento a norma UNI. Da quanto emerge dalla Relazione idrogeologica allegata al Piano di Governo del Territorio del Comune di Arluno, il primo acquifero nella zona considerata presenta una soggiacenza variabile da -11 a -9 m. dal piano campagna.

Approvvigionamento idrico
Acquedotto pubblico

Scarichi individuati presso l'impianto oggetto del presente Allegato Tecnico

- S1 – scarico esistente - Acque di prima e seconda pioggia (applicazione art. 13 del r.r. 04/2006)

Recettori degli scarichi
Strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente)

Vincoli
L'area produttiva inoltre:

- NON ricade all'interno di aree oggetto di procedimenti di bonifica ambientale ai sensi della Parte IV del D.lgs. n.152/2006;
- NON ricade all'interno delle zone di rispetto di pozzi pubblici ad uso idropotabile, come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- NON ricade in macroarea di riserva della falda (P.T.U.A., D.Lgs. n.152/2006, R.R. n.2/2006);
- NON ricade all'interno delle aree di esondazione individuate dal PGRA dell'Autorità di Bacino;
- NON ricade all'interno di plumes di contaminazione individuati nella carta idrochimica provinciale (ed.2002);

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- Istanza pervenuta al Servizio Acque Reflue il 16/11/2022
- Avvio del procedimento il 15/11/2022 con prot. 175220

5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- Favorevole, nel rispetto delle prescrizioni riportate al successivo punto 6)

6. PRESCRIZIONI

Gli scarichi, autorizzati mediante i terminali di seguito identificati:

ID	Tipo scarico	Recapito	Cod.SIRe scarico	Coordinate UTM WGS84
S1	Acque di prima e seconda pioggia	Strati superficiali del sottosuolo	RP0150100007001S	N: 1445548 E: 5038486

sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

Limiti di emissione

a) Lo scarico sul suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di dilavamento provenienti da superfici a basso impatto, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Monitoraggio

b) Dovrà essere predisposto un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) inviate allo scarico in pozzo perdente. Il gestore dovrà conservare, presso l'insediamento, un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche in esame, campionate con frequenza almeno **annuale** ed in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo ***(separatamente a monte di eventuali immissioni dei pluviali delle coperture).*** Tale quaderno sarà tenuto a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte del soggetto autorizzato, di segnalare agli Enti di controllo ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;

c) I prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi contestualmente alla richiesta di rinnovo e/o variante sostanziale, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;

d) Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per le acque di prima e seconda pioggia sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'Autorità competente di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.

Obblighi gestionali

e) Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione della rete idrica di raccolta e scarico; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

f) Il pozzetto di campionamento dedicato al controllo qualitativo delle acque meteoriche scaricate mediante il terminale S1 (pozzo perdente), dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche (misure minime): DIMENSIONE MINIMA: 50 x 50 cm; ALTEZZA TUBO INGRESSO\FONDO > 50 cm; SBALZO TUBO INGRESSO\PARETE > 10 cm;POSIZIONE TUBO USCITA fondo del pozzetto a filo di parete;

g) Per le porzioni di superfici scolanti a basso impatto, eventuali stoccaggi delle materie prime, semilavorati e dei rifiuti allo stato liquido/solido dovranno avvenire esclusivamente al coperto.

Divieti

j) è fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

k) Ai sensi delle norme tecniche della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore a 1 metro.

Prescrizioni generali

- Art. 101, c.5 D.Lgs 152/2006: I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto.

- Art. 129 c.1 Dlgs 152/2006: L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- Art. 101 commi 3) 4) 5) Dlgs 152/2006;
- Art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006; È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
- il titolare dello scarico comunica alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- è fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.
- ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

INFORMATIVA

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, ma attesta esclusivamente quanto presente nella planimetria e relazioni inoltrate a corredo dell'istanza in esame. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi. Non tiene conto, inoltre, degli aspetti legali relativi alla salvaguardia del diritto di proprietà, direttamente o indirettamente connessi alla effettiva legittimità della parte richiedente a procedere, nell'effettuazione di opere o azioni, senza ledere il diritto di terzi.

Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, parte III del D.Lgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, si procederà secondo gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente.

7. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **L.r. 26/2003** "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- **D.lgs. 152/2006** "*Norme in materia ambientale*";
- **R. R. n. 4/2006** *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*

Città metropolitana di Milano

- **R. R. n. 6/2019** *"Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".*
- **Deliberazione 4 Febbraio 1977** *del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, concernente le norme tecniche per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione e fognatura;*

Il Responsabile dell'endoprocedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott. Giovanni Tinaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Fascicolo 9.9\2020\2

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Società Giglio s.r.l., Via E. Ferrari, 10 Arluno (MI)
Istanza prot. n. 139253 del 14/09/2022

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

La ditta effettua operazioni di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare messa in riserva R13, e selezione e cernita R12.
L'operazione R12, in cui si separa la parte esterna metallica dalla parte interna di marmitte catalitiche esauste, viene effettuata con l'ausilio di una cesoia coccodrillo. L'area in cui è posta la cesoia, indicata in planimetria come area H, è confinata mediante sottostazione su tre lati e munita di cappa aspirante che capta e convoglia gli inquinanti al punto di emissione E1.

L'istanza è stata presentata come richiesta di modifica della precedente autorizzazione, in quanto si prevede l'inserimento di una nuova attività (riduzione volumetrica schede elettriche ed elettroniche). Tale attività, che verrà effettuata con l'ausilio di un trituratore SA2-500, sarà aspirata in fase di scarico del materiale triturato. Il flusso d'aria aspirato sarà depolverato mediante filtro a cartucce ed il flusso gassoso avviato all'esistente camino E1.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti utilizzati, della produzione annua e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

Complessivamente l'assetto emissivo può essere riepilogato come segue:

Fase	Impianto	Emissione	Portata (Nm^3/h)	Presidi depurativi	Inquinanti
Taglio meccanico	Cesoia coccodrillo	E1	6000	Filtro a maniche	Polveri
Triturazione	Trituratore SA2-500				

Valutata la documentazione, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito specificate:

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data la particolare tipologia delle lavorazioni condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione alla limitazione delle possibili fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di selezione, cernita e stoccaggio dei materiali.

Il limite da garantire all'emissione E1 è il seguente:

Inquinante	**Classe / Tipo**	**Limite (mg/Nm^3 S)**
Polveri	Inerte	10
	Entro cui, se presenti:	
	Nociva	5
	Tossica	1
	Molto tossica	0,1

L'eventuale impiego di sostanze classificate molto tossiche deve prevedere un sistema di abbattimento in grado di garantire anche da eventuali anomalie o malfunzionamenti.

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO

(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)

Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 -20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti, tel:02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.milano.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.
Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.
Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.
Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo

di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
    - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
    - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsione di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
    - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
    - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
- essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;

- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in Nm^3S/h o in Nm^3T/h);
  - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/Nm^3T o in mg/Nm^3S);
  - temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf

-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**
   "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".
2. **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**
   "Norme in materia ambientale"
   In particolare Parte V - Titolo I:
   - art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
   - art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
   - art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.
3. **Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**
   "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
4. **D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**
   "Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia".
5. **D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**
   "Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203".
6. **D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7\13943**
   "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402".
7. **D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**
   "Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667".
8. **D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**
   "Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di

origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)".

9. **D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**
   "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)".
10. **D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532**
    "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 – Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008".
11. **D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**
    "*Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione*".
12. **D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**
    "*D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni*".
13. **D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**
    "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07".
14. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009*".
15. **D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**
    "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*".
16. **D.g.r. 30 magio 2012 n. IX/3552**
    "*Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943*".
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**
    "L*inee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale*".
18. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**
    "*Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche".*
19. **D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**
    "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale".
20. **D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**
    "*Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza*".
21. **D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**

"Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole".

22. **D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**
    "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici".
23. **D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**
    "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi".
24. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**
    "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»".
25. **D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**
    "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 ("CLP") e successive modificazioni e integrazioni".
26. **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**
    "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."
27. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
    "Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".
28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/982**
    "Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale".
29. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983**
    "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera".
30. **D.g.r. 18 novembre 2019 – n. XI/2481**
    "*Disposizione per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale – Utilizzo applicativo* «AUA POINT» e avvio fase sperimentale".
31. **D.d.s. 28 novembre 2019 – n. 17322**
    "*Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»".*
32. **D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3322**
    "La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emissive degli impianti".
33. **D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837**
    "*Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose".*

Fascicolo fasc. 9.11\2018\153

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: Giglio S.r.l. con sede legale in Torre di Mosto (VE), via Triestina, snc ed insediamento in Arluno (MI), Via E. Ferrari n. 10. Variante sostanziale all'Autorizzazione RG. 3704/2018 del 23/05/2018 e smi.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI010006
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR250434
RAGIONE SOCIALE	Giglio S.r.l.
C.F./P.IVA	01520440098
SEDE LEGALE	Torre di Mosto (VE) – Via Triestina snc
SEDE OPERATIVA	Arluno (MI) - Via E. Ferrari n. 10
CODICE ATECO	38.32.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 15
Mappale	n. 852
Gauss Boaga x	1495542
Gauss Boaga y	5038499
Via/Piazza/Località	Via E. Ferrari n. 10
Comune	Arluno
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	□ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) X **art. 208 del D.Lgs. 152/2006** □ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) □ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	□ Nuovo impianto □ Rinnovo/riesame **X Modifica**
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione

Scadenza autorizzazione:	23/05/2028
Attività/processi	□ Autodemolizione **X Recupero (R12)** □ Smaltimento □ End of Waste "caso per caso" (R3, R4, R5) **X R13** □ D15 □ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Istanza pervenuta il 14/09/2022 (prot. n. 139253) completata con la documentazione del 12/10/2022 (prot. n. 155410);

3.2 avvio del procedimento e contestuale sospensione in data 15/11/2022 (prot. n. 175220) fino al 25/08/2023 (prot. n. 129538);

3.3 sono state acquisite integrazioni in data: 6/12/2022 (prot. n. 189253) e 25/08/2023 (prot. n. 129538);

3.4 sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 19/12/2022 (prot. n. 194584), Città metropolitana di Milano, Settore risorse idriche ed attività estrattive in data 21/12/2022 (prot. n. 196978) e Settore qualità dell'aria, rumore ed energia in data 24/01/2023 (prot. n. 11345);

3.5 esito Screening Vinca pervenuto in data 29/05/2023 (prot. n. 83067).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 1.330 mq (di cui 754 mq al coperto e 578 mq allo scoperto su piazzale) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria "TAV3 – Stato di progetto – rev1 23/08/2023".

5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

5.1.1 aumento potenzialità R12 di impianto da 1400 t/a a 1.700 t/a;

5.1.2 modifiche dei quantitativi di stoccaggio: riduzione R13* in ingresso da 40 mc a 20 mc, aumento R13 in uscita da 40 mc a 50 mc, inserimento R13* in uscita pari a 20 mc;

5.1.3 inserimento dell'operazione (R12*) per i catalizzatori esausti pericolosi (EER 160807*), a fronte delle indicazioni fornite dall'Associazione Demolitori Autoveicoli (ADA), per una potenzialità di trattamento annuo di 400 t/a;

5.1.4 rimozione del cassone a tenuta in area "C" e realizzazione di un cordolo di altezza 2 cm a delimitazione delle aree "C", "F", "M", "P", ove poter stoccare RAEE anche in contenitori non a tenuta;

5.1.5 ampliamento dell'area operativa di impianto, inserendo un'ulteriore area del capannone, adibita in precedenza ad uffici, da destinare ad operazioni di deposito e trattamento rifiuti, previe opere edilizie da ottenere presso il comune che prevedono:

5.1.5.1 realizzazione di un passaggio tra l'attuale area di gestione rifiuti e l'area di nuova destinazione per permettere il transito degli addetti e del mezzo d'opera (muletto);

5.1.5.2 realizzazione di n. 2 nuovi spazi ufficio (mq. 12,00 e mq. 18,65) realizzati con pareti attrezzate e vetrate;

5.1.6 inserimento dell'attività di trattamento RAEE (R12) EER 160214 e 160122;

5.1.7 inserimento dell'attività di triturazione schede elettriche ed elettroniche (R12) - EER 160216;

5.1.8 inserimento di un filtro a cartucce per l'abbattimento delle polveri eventualmente prodotte dalla riduzione volumetrica delle schede e connessione dello stesso all'esistente punto di emissione E1 senza variazione di portata;

5.1.9 modifiche layout come rappresentata nell'elaborato grafico "TAV3 – Stato di progetto – rev1 23/08/2023";

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

L'attività prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non da stoccare provvisoriamente e operazione di recupero R12.

Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera di cui all'Allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio inquinamento atmosferico del 24/01/2023 (prot. n. 11345).

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 160 mc;

5.2.2 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso: 20 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 50 mc;

5.2.4 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 20 mc;

5.3 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R12/R12*: 1.700 t/a pari a 10 t/g dei quali massimo 400 t/a di R12*;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Note	Operazioni	
			R13	R12
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	Cascami di lavorazione	X	
110501	Zinco solido		X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	Cascami di lavorazione	X	
150104	Imballaggi metallici		X	
160117	metalli ferrosi		X	
160118	metalli non ferrosi		X	
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160107 a 160111, 160113 e 160114		X	
160122	Componenti non specificati altrimenti		X	X

Codice	Descrizione	Note	Operazioni	
			R13	R12
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213		X	X
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	cavi	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X
160601*	Batterie al piombo		X	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		X	X
160807*	Catalizzatori contaminati da sostanze pericolose		X	X
170401	rame, bronzo, ottone		X	
170402	alluminio		X	
170403	piombo		X	
170404	zinco		X	
170405	ferro e acciaio		X	
170406	stagno		X	
170407	metalli misti		X	
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	Provenienti da deposito temporaneo	X	
191202	Metalli ferrosi	Provenienti da deposito temporaneo	X	
191203	Metalli non ferrosi	Provenienti da deposito temporaneo	X	
200140	Metalli		X	

6. END OF WASTE "CASO PER CASO"

Presso l'Impianto non si ottengono End of Waste "caso per caso".

7. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

R13 messa in riserva di rifiuti pericolosi e non prima dell'invio ad impianti autorizzati al recupero.

R12 pericolosi e non costituiti da catalizzatori – EER 160801 e 160807*

L'operazione prevede che i catalizzatori vengano prelevati ad uno ad uno e sottoposti a taglio per incisione dell'involucro metallico esterno consentendo l'estrazione del monolita interno. Il taglio viene realizzato per mezzo di una "cesoia coccodrillo" prodotta dalla JMC Recycling System posta in ambiente confinato

R12 su rifiuti non pericolosi costituiti da schede elettriche ed elettroniche - EER 160216

L'operazione prevede selezione manuale delle schede elettriche ed elettroniche per tipologia (schede CPU, schede video, schede audio, schede di memoria, schede di espansione, schede estratte dalle auto etc) seguita da riduzione operazione di triturazione finalizzata a separare la componente metallica dalla componente plastica.

Le schede selezionate per tipologia sono depositate manualmente all'interno della tramoggia di un trituratore a due alberi mod. SA2-500 fornito dalla ditta SA. Eng. S.r.l.. Al di sopra del nastro trasportatore è posizionato un separatore magnetico tipo DMO 1.42 c per la separazione di tutto il materiale ferroso che sarà raccolto in una cassa apposita posizionata sul lato del nastro trasportatore e successivamente depositato con codice EER 191202.

R12 RAEE

L'attività consiste nella selezione e cernita manuale di rifiuti definiti RAEE. Le tipologie di RAEE sottoposti a trattamento sono rappresentati in genera da apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi radio etc. ovvero dispositivi di piccole dimensioni al cui interno sono contenute schede elettriche. L'obiettivo dell'attività di trattamento è quindi quella di separare dall'apparecchiatura in ingresso le schede elettriche contenute suddividendole per tipologia e la separazione della componente metallica se facilmente separabile.

8. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscelazioni.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	X	
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	
191202	metalli ferrosi	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata a:

10.1.1 corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;

10.1.2 aggiornamento della procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le

modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

10.1.3 aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;

10.1.4 aggiornamento del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal DM. 10/03/1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi DM n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;

10.2 Il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica e/o documentale.

c) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali.

le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

10.3 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13), recupero (R12/R12*) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

10.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;

10.5 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione

R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;

10.6 l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.

10.7 per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal DM. 120/2014 (ex DM 406/98);

10.8 la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione e dei rifiuti deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;

10.9 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "TAV3 – Stato di progetto – rev1 23/08/2023", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

10.10 dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto autorizzativo, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

10.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

10.12 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.

10.13 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:

a) devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;

b) soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;

10.14 presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonchè sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;

10.15 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione

10.16 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.17 l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

10.18 l'Impresa è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);

10.19 la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.L.vo 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/ozxnf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf);

10.20 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

10.21 l'Impresa deve inoltrare almeno ad ARPA territorialmente competente un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo;

10.22 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.L.vo 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA con un anticipo di almeno 30 giorni;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.23 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

RAEE

10.24 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuare operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);

10.25 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di

polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.26 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

PILE E ACCUMULATORI

10.27 la gestione dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 188/08, in particolare:

a) la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;

b) l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;

c) il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;

d) nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

10.28 per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal D.Lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13);

VARIE

10.29 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

10.30 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

10.31 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

10.32 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

10.33 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

10.34 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

10.35 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato **estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1*)*

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);

2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;

3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
   - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
   - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
   - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
   - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
   - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità;
   - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

   Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;

10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;

12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;

14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
    - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
    - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
    - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;

22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
    - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;

30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;

32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;

36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;

44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
13. **D.m. 120/2014** "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
14. **D.lgs. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Registri e formulari e sistema di tranciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";
16. **D.m. 145/1998** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998";
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
22. **Circolare 1680/2010** "Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti";

Carta

23. **UNI-EN 643** "Lista delle qualità normate europee di carta da macero";

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
26. **D.lgs. 52/2007** "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** "Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici";
28. **D.g.r. 10222/2009** "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";

29. **Regolamento (UE) 333/2011** "Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
30. **Regolamento (UE) 715/2013** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
32. **D.lgs. 151/2005** "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
33. **Legge 549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** "Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ";
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante "Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006".

Amianto

37. **L.r. 17/2003** "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno";

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
40. **D.g.r. 12764/2003** "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost";
41. **D.g.r. 3018/2013** "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
43. **D.m. 27 settembre 2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
44. **D.g.r. 2461/2014** "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche".

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
46. **D.g.r. 2031/2014** "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** "Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205";

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127";
49. **D.g.r. 3596/2012** "Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti";

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

Plastica

54. **UNIPlast 10667** "Lista delle qualità normate di plastica";

Rifiuti sanitari

55. D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179";

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via delle Industrie n° 29/H
30020 Marcon (VE)
telefono 041-5385307
fax 041-2527420
e-mail : info@studioamco.it
CF/P IVA 03163140274
REG. IMPRESE 03163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	MILANO	ARLUNO

GIGLIO s.r.l.

Sede operativa: Via Enzo Ferrari n. 10, ARLUNO (MI)

Elaborato: Autorizzazione Unica Art. 208 STATO DI PROGETTO	Tavola: 3 Scala: 1:100
Rev. 01	Data 23/08/2023
Committente	il Tecnico Ambientale

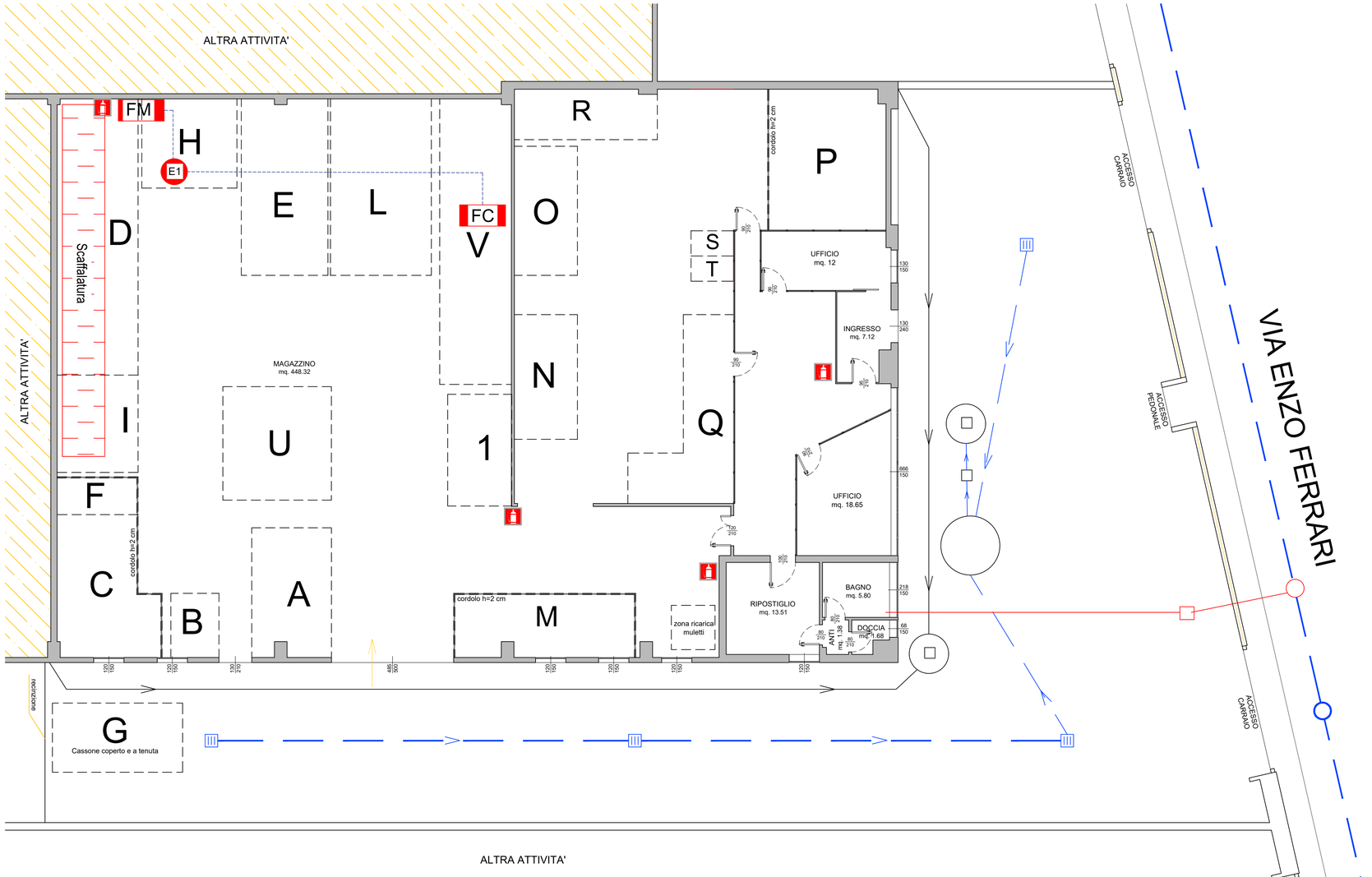

PLANIMETRIA

AREA	TIPOLOGIA E ELENCO CODICI CER		m^3
A	SETTORE DI CONFERIMENTO		-
B	PESA		-
C	R13 - CAVI NON PERICOLOSI	170411 - 160122 - 160216 - 191203 - 160118	9
D	R13 - CATALIZZATORI ESAURITI NON PERICOLOSI	160801	50
E	R13 - CATALIZZATORI ESAURITI PERICOLOSI	160807*	20
F	R13 - MOTORI, ALTERNATORI E SIMILARI	160122	10
G	RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DA R12	191202	30
H	AREA DI LAVORAZIONE - R12 - CESOIA		-
I	R13 - MULTICER	120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 160117-150104 170405 - 191202 - 200140 - 100299 - 160118-170406 120199 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 170407 - 191203 - 150104 - 160118 - 200140 - 160214 160216 - 160122	26
L	RIFIUTI (MONOLITA INTERNO)	160801/160807* (monolita privo di rivestimento) sia prodotto che in ingresso 191006	30 di cui max 19 P
M	R13 - SCHEDE ELETTRICHE	160216	15
N	AREA TRATTAMENTO SCHEDE		-
O	AREA SCHEDE PRODOTTE	160216	4
P	R13 - RAEE	160214 - 160216 - 160122	50
Q	AREA TRATTAMENTO RAEE		-
R	RIFIUTI PRODOTTI DA TRATTAMENTO RAEE	160216 - 191202 - 191203 - 1912xx - 1606xx	5
S	STOCCAGGIO COMPONENTI NON RECUPERABILI		1
T	STOCCAGGIO COMPONENTI AMBIENTALMENTE CRITICHE		1
U	AREA RIFIUTI IN "PRONTA PARTENZA"		-
V	AREA DI LAVORAZIONE R12 SCHEDE ELETTRICHE		-
1	DEPOSITO ATTREZZATURE		-

E1 EMISSIONE E1

FM FILTRO A MANICHE

FC FILTRO A CARTUCCE

estintori kg 6

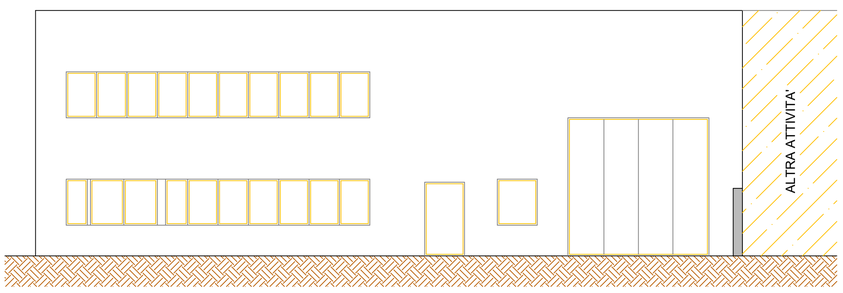

PROSPETTO NORD

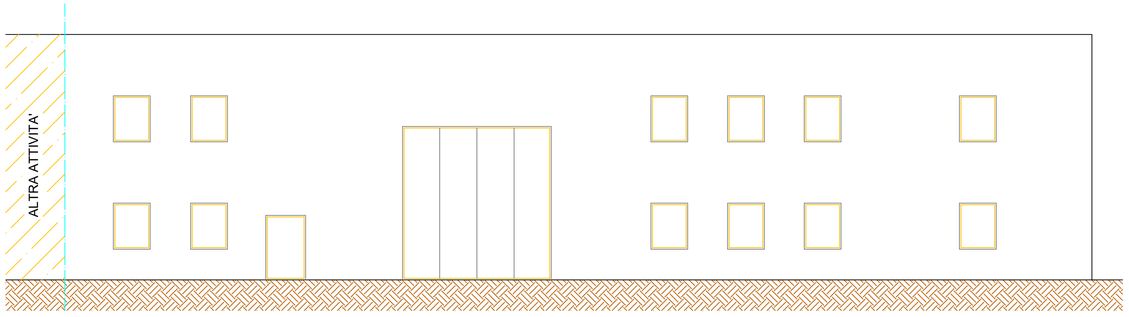

PROSPETTO EST